

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,

premessi che:

il sistema aeroportuale italiano si trova a affrontare una fase di grandi cambiamenti che costringe le società operanti nel settore a un repentino adeguamento;

le decisioni politiche che negli anni precedenti avrebbero dovuto preparare il terreno alle grandi ristrutturazioni si sono spesso dimostrate poco lungimiranti, un esempio per tutti è rappresentato dall'apertura di Malpensa 2000 per la quale si è proceduto in contrasto con le stesse indicazioni contenute in una risoluzione votata dalla Commissione;

l'aeroporto romano « Leonardo da Vinci » rischia di essere fortemente penalizzato dall'apertura di Malpensa 2000 sia sul piano economico sia sul piano occupazionale con pesanti ricadute sulla società « Aeroporti di Roma » e sulle numerose società appaltatrici di servizi che vi operano. Si calcola, infatti, che circa 1500 addetti rischiano di perdere il posto di lavoro se non vengono prese immediatamente opportune iniziative;

la Duty free Italia ha già inviato 40 lettere di mobilità al personale;

le gestioni aeroportuali saranno inoltre penalizzate dalla decisione deliberata dalla Commissione europea di abolire la possibilità di effettuare le vendite *duty free* per i viaggiatori all'interno dell'Unione europea a partire dal luglio 1999;

il Parlamento deve tra breve affrontare i provvedimenti relativi alla privatizzazione di Aeroporti di Roma e al recepimento della direttiva n. 96/67/CE in cui sono auspicabili interventi a sostegno del rilancio dell'aeroporto romano « Leonardo

da Vinci » e dei pur fondamentali aeroporti minori con particolare riguardo a quelli del Mezzogiorno:

impegna il Governo:

a intervenire con iniziative concrete per affrontare il rilancio del sistema aeroportuale italiano nel suo complesso al fine di garantire lo sviluppo del settore e il mantenimento dei livelli occupazionali, anche attraverso la convocazione di un tavolo istituzionale con tutte le organizzazioni sindacali, la regione Lazio e le associazioni delle aziende al fine di affrontare la crisi dell'aeroporto romano « Leonardo da Vinci »;

a promuovere iniziative per evitare gli effetti negativi determinati dalla chiusura dei *duty free*.

(7-00631)

« Boghetta ».

La XIII Commissione,

considerato che:

le norme di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, riguardante il riordino del corpo forestale dello Stato, che attribuiscono a tale corpo, fra l'altro, compiti di polizia forestale con particolare riguardo al controllo sul rispetto della disciplina sul vincolo idrogeologico, sono state integrate, col passare degli anni e con l'emergere delle necessità, con nuove norme e nuovi compiti ed in particolare:

con la legge 1° marzo 1975, n. 47, in materia di prevenzione, avvistamento e lotta contro gli incendi boschivi, con la quale vengono attribuite precise funzioni in tale materia, rimaste peraltro affidate al Corpo relativamente agli interventi aerei, anche a seguito delle successive norme sul decentramento di funzioni alle regioni;

con la legge 1° aprile 1981 n. 121, la quale conferma, all'articolo 6, che il Corpo forestale dello Stato è una delle forze di polizia;

con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, che all'articolo 57 prevede che gli ufficiali superiori ed inferiori ed i sottufficiali nonché gli altri appartenenti al corpo forestale dello Stato, ai quali l'ordinamento dell'amministrazione riconosca tale qualità, siano ufficiali di polizia giudiziaria, mentre sono agenti di polizia giudiziaria le guardie forestali;

con la legge 8 maggio 1989, n. 183, che detta norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo, la quale all'articolo 9 stabilisce che le strutture del corpo forestale dello Stato siano riorganizzate in quanto fanno parte dei servizi tecnici nazionali mentre il responsabile del corpo forestale dello Stato fa parte del consiglio dei direttori preposto ai servizi tecnici nazionali;

con la legge del 6 dicembre 1991, n. 394 — legge quadro sulle aree protette —, nella quale gli articoli 21, 27, 31 e 35 demandano al corpo forestale dello Stato la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale;

con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile, in cui viene stabilito esplicitamente, all'articolo 11, che il corpo forestale dello Stato fa parte delle strutture operative nazionali del servizio stesso;

con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativa all'attuazione in Italia dei criteri stabiliti dalla convenzione di Washington, con cui viene affidato al corpo forestale dello Stato il controllo sul commercio e sulla detenzione degli esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione;

numerosi decreti ministeriali succedutisi dal 1991 ad oggi, con i quali il corpo forestale dello Stato è stato incaricato della sorveglianza sulla attuazione dei regolamenti comunitari istitutivi dei regimi di aiuti per il ritiro dei seminativi, per i seminativi e per la forestazione;

vista la legge n. 57 del 1997, articolo 1, secondo comma, che alla lettera l), riserva allo Stato le competenze e le funzioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza;

visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che all'articolo 4, stabilisce l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alla regione, ivi compresi quelli del corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

visto l'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, che stabilisce il trasferimento alle regioni delle competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

considerata la complessità e la varia articolazione di competenze attualmente affidate e potenzialmente affidabili al corpo, anche in qualità di corpo di polizia, particolarmente idoneo alla vigilanza sulla salvaguardia dell'ambiente;

ritenuto altresì che negli ultimi decenni si debba registrare, nelle diverse zone del Paese, una sostanziale carenza nella politica e nelle attività forestali rivolte, oltre che alla salvaguardia dei boschi ed al loro miglioramento ed estensione, anche alla conseguente sistemazione idraulico-forestale delle pendici come è dimostrato dai frequenti dissesti, frane ed allargamenti che hanno determinato distruzioni e lutti in tante zone;

ritenuto che non sia possibile procedere alla sostanziale soppressione o comunque al trasferimento di risorse umane di un corpo unitario riconosciuto di polizia attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in applicazione di una delega a cascata che parla solamente di trasferimento di competenze amministrative che non sono afferenti ai compiti d'istituto dello Stato, anche considerando, tra l'altro, che la delega è temporalmente scaduta e quindi la sua attivazione è costituzionalmente illecita;

impegna il Governo

a soprassedere temporaneamente dalla emanazione delle norme concernenti il trasferimento alle regioni di funzioni e di risorse umane, eventualmente stralcian-dole dal Dpcm di carattere generale in materia agricola sullo stesso argomento, onde consentire di procedere ad una precisa definizione delle varie ed articolate funzioni attribuite ed attribuibili al corpo e quindi delle relative esigenze organizzative e responsabilità istituzionali.

(7-00632) « Losurdo, Aloi, Caruso, Fino, Franz, Poli Bortone ».

La XIII Commissione,

considerato che la legge n. 59 del 1997 attraverso una complessa procedura legislativa ha delineato l'attuazione di un processo di riforma che prevede un trasferimento a Regioni ed Enti locali di tutte le competenze non necessarie alla gestione centrale di ampi settori della Pubblica Amministrazione, fra queste anche le competenze in capo al MIPA.;

verificato che il decreto legislativo n. 143/97 all'articolo 1 ha proceduto al trasferimento di tutte le funzioni e compiti svolti dal Ministero e relativi alle materie di agricoltura, foreste, agriturismo, pesca e caccia ad eccezione di quelli elencati all'articolo 2 del quale si citano in particolare: « salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici.... »; ed inoltre che all'articolo 4 è previsto il trasferimento di beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

valutato il contenuto del decreto legislativo 112/98: « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione della legge n. 59 del 1997 » che all'articolo 70 esplicitamente recita: « Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli ar-

ticoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni ed agli Enti locali e tra queste in particolare: a) compiti di protezione e osservazione delle zone costiere; b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici (...) ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale (CITES) della specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (...); c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo Forestale dello Stato salvo quelle necessarie all'esercizio di funzioni di competenza statale;

considerato che, da queste e da altre disposizioni già in vigore, si delinea una nuova concezione ed organizzazione dello Stato, che si arricchisce di una più articolata ripartizione di ruoli istituzionali in un quadro comunque unitario. Una diversa concezione e organizzazione che non può non segnare positivamente anche gli assetti dei Corpi dello Stato preposti ad esercitare certe funzioni in attuazione di competenze ora distribuite in maniera da prefigurare un assetto federativo dello Stato stesso;

verificata l'indifferibilità e l'urgenza di porre mano ad una ridefinizione del ruolo del Corpo Forestale dello Stato in rapporto alle norme in vigore e a questo disegno in via di realizzazione:

impegna il Governo

a definire un progetto di riforma del Corpo Forestale dello Stato coerente con la nuova articolazione delle competenze fra Stato e Regione; una riforma in grado di ricomporre l'esercizio delle stesse, da sempre svolto dal CFS con professionalità e competenza, a livello territoriale regionale garantendo alle istituzioni regionali la conseguente autonomia funzionale, di indirizzo e controllo e mantenendo fermo il ruolo del corpo per quanto attiene le competenze del MIPA previste dalla legge n. 59 del 1997 e dai decreti legislativi 143/97 e 112/98:

a garantire questo processo di riforma nel quadro di una riconfermata

unitarietà del corpo per quanto attiene al reclutamento, addestramento, formazione professionale e mobilitazione generale;

a garantire il rispetto dello stato giuridico ed economico e delle attribuzioni funzionali del Corpo in un quadro di collaborazione e coordinamento con altri poteri dello Stato (polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, protezione civile, competenze ispettive e di controllo ai fini della prevenzione dei reati comunitari, incendi boschivi ...);

a dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legisla-

tivo 143/97 in riferimento a beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del corpo forestale dello Stato con assoluta priorità al trasferimento di tutto il patrimonio della ex ASFD, senza elusione del complesso delle norme richiamate e comunque attraverso una rinnovata verifica con le Regioni.

(7-00633) « Tattarini, Nardone, Rava, Rosiello, Di Stasi, Oliverio, Caruano, Paolo Rubino, Sedioli, Trabattoni, Malagnino, Abaterusso ».